



Firenze, 16 dicembre 2021

A tutti gli iscritti  
Loro indirizzi email

Oggetto: Obbligo vaccinale per professionisti sanitari – D.L. 172/2021

Cari Colleghi,

l'art. 1 del D.L. 172/2021, ha sostituito l'art. 4 del D.L. 44/2021, rivoluzionando le modalità di accertamento degli obblighi vaccinali a carico dei professionisti sanitari.

Le novità più rilevanti consistono nell'estensione dell'obbligo vaccinale anche alla dose di richiamo (c.d. terza dose), la cui omissione comporterà la sospensione dall'esercizio della professione al pari dall'omissione del ciclo vaccinale primario, a partire dal 15 dicembre 2021.

**Per quanto riguarda le modalità di accertamento dell'adempimento di tali obblighi, le competenze sono state trasferite integralmente dalle ASL agli Ordini delle professioni sanitarie che dovranno provvedere ad accertare l'avvenuta vaccinazione ed eventualmente sospendere l'iscritto inadempiente.**

A far data dalla pubblicazione in G.U. del DL 172/2021 (27/11/2021), infatti, le ASL non possono più procedere con l'accertamento degli obblighi vaccinali dei professionisti sanitari, né sospendere quelli eventualmente inadempienti, in quanto l'art. 4 del D.L. 44/2021, come convertito in legge, è stato integralmente sostituito, attribuendo agli Ordini tutte le competenze in materia, tuttavia, le **sospensioni originariamente comminate dalle ASL rimangono in vigore fino al 31/12/2021, ovvero, fino all'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte del sanitario sospeso, che, tuttavia, non potrà più essere accertato dalle ASL ma dall'Ordine territorialmente competente.**

Gli obblighi previsti dalla nuova normativa, a carico dell'Ordine, che riceve dalla Federazione Nazionale comunicazione dei nominativi degli iscritti che non risultano in regola con l'obbligo vaccinale, possono essere così riassunti:

- il Presidente dell'Ordine dovrà inviare *un invito/diffida* al professionista sanitario al fine di assumere le informazioni richieste dalla legge e pertanto: l'avvenuto adempimento



dell'obbligo sanitario ovvero la certificazione di esenzione o differimento dell'obbligo attestata dal medico di medicina generale ovvero la prenotazione della seconda o terza dose di vaccino da effettuarsi in un termine non superiore a 20 giorni dalla ricezione dell'invito *(la prenotazione della sola prima dose non è ritenuta sufficiente al fine di evitare la sospensione che potrà essere revocata solo al completamento del ciclo vaccinale)*;

- qualora non pervengano all'Ordine le giustificazioni richieste entro 5 giorni dall'invito, ovvero le giustificazioni pervenute non integrino le fattispecie ritenute dalla norma come esimenti, ovvero, in caso di prenotazione della somministrazione vaccinale, non pervenga il certificato attestante l'adempimento entro tre giorni dalla data in cui sarebbe dovuta avvenire, il Consiglio territoriale deve adottare una deliberazione in cui accerta l'inadempimento dell'obbligo vaccinale e sospende l'iscritto annotando tale sospensione, l'avvenuta deliberazione dovrà essere comunicata all'iscritto ed al datore di lavoro se conosciuto. In mancanza di qualsiasi disposizione contraria, la normativa nella sua interezza si applica a tutti i professionisti iscritti all'Albo, a prescindere dalla Sezione in cui siano iscritti o dall'ambito lavorativo;
- la sospensione dura fino al 15 giugno 2022 (6 mesi dal 15 dicembre 2021) ovvero finché l'iscritto non avrà adempiuto all'obbligo vaccinale. L'Ordine potrà venire a conoscenza dell'avvenuto adempimento o attraverso le comunicazioni periodiche della Federazione o su impulso dell'iscritto. L'accertamento dell'adempimento dell'obbligo vaccinale comporta il venir meno della sospensione e la cancellazione della relativa annotazione che il Consiglio delibererà dandone comunicazione all'interessato ed al datore di lavoro se noto.

Cordiali saluti

**IL PRESIDENTE**  
**(dott.ssa Chim. Francesca Piceoli)**

